

REGOLAMENTO (CEE) N. 1075/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁴⁾, ha definito le norme di qualità ed i limiti di peso ai fini del conseguimento del premio; che è risultato opportuno, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di produzione nel Regno Unito, di

diminuire in contropartita, da 26,5 a 21 kg il peso massimo per il quale può essere concesso il premio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini ed i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84, il peso massimo di 26,5 kg è sostituito da 21 kg.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 2 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(²) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(³) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.
(⁴) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.